



Bruxelles, 8 agosto 2017  
(OR. en)

11636/17

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0184 (NLE)**

---

**COEST 212  
ELARG 62**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	3 agosto 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 412 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 412 final.

---

All.: COM(2017) 412 final

Bruxelles, 3.8.2017  
COM(2017) 412 final

2017/0184 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1999.

L'atto di adesione della Croazia prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012<sup>1</sup> ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con la Repubblica del Kirghizistan si sono conclusi positivamente con lo scambio di note verbali.

La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo e impegna l'Unione a fornire la versione facente fede dell'accordo in lingua croata.

La Commissione considera soddisfacente l'esito dei negoziati e propone la firma e la conclusione del protocollo. Mediante la proposta allegata la Commissione chiede al Consiglio di autorizzare la firma del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207, e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra l'Unione europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra ("l'accordo")<sup>2</sup>, deve essere approvata tramite un protocollo all'accordo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kirghizistan ai fini dell'adeguamento dell'accordo<sup>3</sup>. I negoziati si sono conclusi positivamente mediante scambio di note verbali.
- (3) Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

---

<sup>2</sup> Decisione 1999/491/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 12 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (GU L 196 del 28.7.1999, pag. 48).

<sup>3</sup> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione europea, o l'Unione europea e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (doc. 13351/12 LIMITED del Consiglio).

- (4) Per garantirne l'applicazione efficiente, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato in via provvisoria in conformità al suo articolo 4, paragrafo 3, a decorrere dal 1° luglio 2013, in attesa della sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*